



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Giulia Iofrida

Gianluca Grasso

Salvatore Leuzzi

Raffaella Brogi

Luigi d'Alessandro



Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

IVA

Ud.08/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26472/2025 R.G. proposto da:



contro

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
[redacted] e [redacted] dall'Avvocatura Generale Dello Stato.



e nei confronti di

Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante
pro tempore.

intimata-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della
Campania n. 4011/2025 depositata il 03/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dal
Consigliere Salvatore Leuzzi.



FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine dall'impugnazione, proposta da [REDACTED], della cartella di pagamento n. 07120230089026904000, notificata dall'agente della riscossione il 25 settembre 2023, recante iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione automatizzata, ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per il mancato versamento dell'IVA dichiarata con la comunicazione LI.PE. relativa al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di euro 2.646,55, di cui euro 1.941,69 per imposta. Il contribuente deduceva l'illegittimità della [REDACTED]

era compreso nel piano concordatario relativo alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotta dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata ai sensi della legge n. 3 del 2012, piano poi [REDACTED]

prospettava che la richiesta di pagamento di somme riferite a debiti indicati nell'accordo omologato si ponesse in contrasto con l'art. 8 della legge n. 3 del 2012 e con il principio della *par condicio creditorum*, sostenendo, altresì, che nel piano fossero stati considerati anche interessi e sanzioni mediante apposito fondo di accantonamento. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 5651/15/2024, pubblicata l'11 aprile 2024, accoglieva il ricorso, rilevando che il credito per IVA 2021 risultava incluso nel piano concordatario omologato e che, nelle more dell'esecuzione della procedura, era preclusa all'Ufficio la possibilità di richiedere somme rientranti nel piano, ferma restando la possibilità di ottenere l'annullamento degli importi iscritti a ruolo solo all'esito dell'integrale adempimento degli impegni assunti dal debitore. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo, da un lato, la contraddittorietà della pronuncia di primo grado, che avrebbe al contempo dato atto della sospensione amministrativa del ruolo e annullato la cartella, e, dall'altro, l'erronea applicazione della



disciplina di cui alla legge n. 3 del 2012, sul presupposto che la sospensione avesse riguardato la sola quota d'imposta inserita nell'accordo, mentre sarebbero rimasti esigibili sanzioni e interessi, asseritamente esclusi dal piano. Il contribuente si costituiva nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto del gravame e insistendo sulla ricomprensione, nel piano omologato, anche degli accessori mediante fondo di accantonamento; si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 4011/22/2025, pronunciata il 19 maggio 2025 e depositata il 3 giugno 2025, accoglieva l'appello e compensava le spese, ritenendo che i ruoli inseriti nell'accordo fossero stati oggetto di sospensione amministrativa e che, pertanto, non vi fosse stata richiesta di pagamento in contrasto con l'accordo omologato; la Corte territoriale aggiungeva che residuavano in esecuzione soltanto sanzioni e interessi, non rientranti, a suo avviso, nell'accordo di ristrutturazione, sicché il recupero di tali accessori doveva ritenersi legittimo. La decisione di appello, dunque, ha fondato l'accoglimento del gravame su una duplice affermazione: da un lato, l'assenza di una riscossione in contrasto con l'accordo, per effetto della sospensione amministrativa del ruolo; dall'altro, la legittimità della permanenza in esecuzione di sanzioni e interessi, reputati estranei al piano. Proprio tale secondo passaggio presupponeva l'accertamento, in concreto, di ciò che fosse effettivamente compreso nella proposta omologata e di ciò che, invece, ne fosse rimasto fuori.

██████████ ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza in relazione all'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e all'art. 112 cod. proc. civ., deducendosi che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe omesso di considerare che l'Agenzia delle Entrate, sia nel giudizio di primo grado sia nell'atto di appello, aveva dichiarato sospesa soltanto la parte della cartella riferita alla sorte capitale, manifestando invece l'intenzione di procedere per interessi e sanzioni, nonostante l'intervenuta omologa del

quanto alla messa in esecuzione della cartella limitatamente agli accessori, né avrebbe spiegato il percorso logico-giuridico seguito nel ritenere legittima la pretesa, pur a fronte della dedotta violazione della par condicio creditorum e del fatto che, secondo la prospettazione difensiva, l'Amministrazione finanziaria aveva chiesto di mantenere in esecuzione solo sanzioni e interessi.

Con il **secondo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella proposta formulata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 3 del 2012 e nel provvedimento di omologa del

considerare sanzioni, interessi ed eventuali ulteriori debiti sopravvenuti, con conseguente inclusione anche degli accessori nell'ambito della

dedotta già nel giudizio di primo grado e ribadita in appello, sarebbe stata decisiva, poiché avrebbe inciso sulla possibilità dell'Amministrazione di pretendere autonomamente il pagamento di interessi e sanzioni al di fuori



della procedura concorsuale e in misura diversa da quella prevista dal piano omologato.

Con il **terzo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del

dell'art. 1194 cod. civ., deducendosi che la Corte territoriale, nell'accogliere l'appello, avrebbe ritenuto legittima l'intimazione di pagamento notificata in costanza di omologa del concordato, pur in presenza del divieto di azioni individuali e della necessità che anche gli accessori del credito principale fossero assoggettati alla medesima

dalla sentenza impugnata all'art. 182-ter della legge fallimentare, reputandolo estraneo alla disciplina dell'accordo con i creditori di cui alla legge n. 3 del 2012, e sostiene che interessi e sanzioni, quali accessori del debito principale, non potrebbero essere considerati autonomamente rispetto alla sorte capitale né sottratti alla regola concorsuale della *par condicio creditorum*.

I tre motivi, per la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi investono, sotto distinti profili, la medesima questione di diritto: se l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge n. 3 del 2012, precluda all'Amministrazione finanziaria l'emissione della cartella di pagamento relativa a un credito anteriore e, in particolare, se consenta la riscossione individuale di sanzioni e interessi che il contribuente assume ricompresi nel piano omologato.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dalla legge n. 3 del 2012, oggi ripreso, nel suo archetipo funzionale, dal concordato minore



soddisfacimento dei creditori anteriori, che ne restano vincolati quanto alle modalità, ai tempi e alla misura dell'adempimento. L'effetto vincolante dell'accordo, tuttavia, non si accompagna a una fase di accertamento concorsuale del passivo analoga a quella propria delle procedure liquidatorie; l'omologazione non contiene, dunque, un accertamento giudiziale definitivo dell'esistenza, dell'entità e del rango dei singoli crediti, né priva i creditori anteriori del potere di farli accertare o liquidare nelle sedi loro proprie.

La procedura dell'accordo di composizione si colloca, pertanto, tra gli strumenti di regolazione concorsuale della crisi, pur conservando una componente negoziale nella formazione del consenso dei creditori. Il dato

dall'effetto vincolante che l'art. 12, comma 3, della legge n. 3 del 2012 ricollega all'omologazione dell'accordo, rendendolo obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità prevista dall'art. 10, comma 2, della medesima legge. In questa prospettiva, anche alla luce del contenuto della proposta e del piano delineati dagli artt. 7 e 8, l'accordo omologato assolve una funzione di composizione ordinata del passivo, conformando le pretese individuali alle modalità, ai tempi e alla misura di soddisfacimento ivi stabiliti e impedendo che il singolo creditore, anche pubblico, possa perseguire un soddisfacimento autonomo e non

L'obbligatorietà dell'accordo omologato per tutti i creditori anteriori rimarca la connotazione concordataria dello strumento e ne segna il distacco da un modello meramente negoziale, rispetto al quale l'accordo di composizione si caratterizza per l'effetto di conformazione collettiva delle pretese anteriori.

Ne discende che l'accordo omologato non rende, di per sé, illegittima l'emissione della cartella di pagamento relativa a un credito sorto anteriormente alla procedura, ove tale atto sia diretto alla liquidazione o



alla conservazione della pretesa erariale. Diversa è, però, la questione dell'esercizio della pretesa in chiave soddisfattiva. Finché l'accordo omologato conserva efficacia e il debitore adempie le scadenze e le previsioni del piano, il creditore anteriore non può ottenere il soddisfacimento individuale del proprio credito in modo difforme dalla regolazione concordataria, salvo che ricorrano i presupposti per far valere l'inadempimento o per rimuovere gli effetti dell'omologazione secondo gli

La distinzione risponde alla struttura della procedura e al coordinamento tra gli artt. 10, 12 e 13 della legge n. 3 del 2012. L'accordo omologato non converte il giudizio tributario in un giudizio di verifica del passivo, né sottrae al creditore pubblico il potere di conservare o determinare la propria pretesa nelle forme previste dall'ordinamento tributario. Esso, però, incide sul diverso piano dell'attuazione del credito, poiché, una volta intervenuta l'omologazione, il soddisfacimento dei creditori anteriori deve avvenire secondo le previsioni del piano e sotto il presidio delle regole sull'esecuzione dell'accordo. La cartella può dunque rilevare come atto di liquidazione o cristallizzazione della pretesa, ma non può essere posta a fondamento di una riscossione individuale incompatibile con il vincolo discendente dall'omologazione e con la disciplina concordataria che governa l'adempimento dei crediti anteriori.

Tale conclusione è coerente con l'orientamento di questa Corte sulla funzione della cartella di pagamento nelle procedure concorsuali. La cartella, pur incorporando un'intimazione ad adempiere, non determina di per sé l'inizio della procedura esecutiva, che prende avvio soltanto con gli atti esecutivi in senso proprio, e segnatamente con il pignoramento (Cass. n. 3014/2023, sulla distinzione tra notificazione della cartella e inizio dell'esecuzione forzata; Cass. n. 31560/2022, sulla natura prodromica della cartella rispetto all'esecuzione). Ne consegue che il vincolo derivante dalla procedura concorsuale incide sull'efficacia esecutiva della cartella e



sulla sua utilizzabilità come strumento di soddisfacimento individuale, non invece sulla sua validità, né sulla sua funzione di liquidazione e opponibilità del credito nel concorso (Cass. n. 3014/2023, sulla permanenza della funzione accertativa e conservativa dell'atto).

Il richiamo all'art. 182-ter l. fall. operato dalla sentenza impugnata non è idoneo a mutare tali conclusioni. La disposizione, dettata per il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione soggetti alla legge fallimentare, non è direttamente applicabile all'accordo di composizione

Essa può assumere, al più, rilievo sistematico nella misura in cui conferma che il credito tributario, una volta ricondotto entro una procedura di regolazione concorsuale della crisi, non perde la propria identità né la

assoggettato, quanto al soddisfacimento, alle regole della procedura e al contenuto della proposta omologata. Ne consegue che il richiamo all'art. 182-ter l. fall. non consente di sottrarre sanzioni e interessi alla disciplina dell'accordo omologato, ove tali poste risultino comprese nella proposta o comunque attratte nella regolazione del credito anteriore.

Sotto un diverso ma convergente profilo sistematico, la medesima logica di conformazione collettiva delle pretese anteriori emerge anche dalla disciplina del piano del consumatore. Quest'ultimo, pur differenziandosi dall'accordo per l'assenza del voto dei creditori e per la più accentuata centralità del controllo giudiziale, condivide con esso la funzione di concorsualizzazione delle obbligazioni anteriori: anche in tale modello, infatti, l'omologazione non esclude la possibilità di determinare il credito, ma ne governa l'attuazione secondo il programma approvato, rendendo incompatibili iniziative individuali che, fuori dal piano, alterino la destinazione delle risorse e la misura del soddisfacimento prevista per la massa.



La sentenza impugnata non si è attenuta a tale distinzione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha escluso la violazione della *par condicio creditorum* sul rilievo che l'Amministrazione non avrebbe chiesto in riscossione alcun credito erariale compreso nel piano, avendo sospeso il ruolo in attesa della definizione della procedura. Così motivando, tuttavia, essa non ha verificato quale fosse l'effettivo perimetro della sospensione amministrativa né, soprattutto, se sanzioni e interessi fossero realmente estranei all'accordo ovvero fossero stati contemplati nella proposta omologata, anche attraverso il fondo di accantonamento allegato dal contribuente. Tale accertamento era decisivo, poiché, se gli accessori erano ricompresi nella regolazione concordataria, essi non potevano essere pretesi in via individuale fuori dal piano per il solo fatto di non coincidere con la quota capitale sospesa dall'Ufficio.

In altri termini, la Corte territoriale ha correttamente individuato il tema della sospensione amministrativa del ruolo, ma non ha poi verificato se la permanenza in esecuzione delle poste accessorie fosse giustificata dal loro effettivo mancato inserimento nel piano oppure se, al contrario, esse fossero anteriori alla procedura o comunque considerate nella proposta omologata. Il rilievo è decisivo, perché l'omologazione dell'accordo non paralizza la funzione liquidatoria della cartella, ma impedisce che una parte della medesima pretesa, se attratta nel perimetro concorsuale, sia separatamente riscossa al di fuori della disciplina concordataria.

atti difensivi richiamati dalle parti emerge che la controversia non era circoscritta alla mera legittimità della cartella quale atto di liquidazione o cristallizzazione del credito tributario. L'Agenzia delle entrate aveva infatti dedotto di avere sospeso l'esecuzione del ruolo in relazione alla quota d'imposta ricompresa nell'accordo, ma aveva al contempo sostenuto che restassero in esecuzione le sanzioni e gli interessi, reputati estranei alla proposta omologata. Ne consegue che il *thema decidendum* investiva



anche la possibilità, per il creditore pubblico, di utilizzare la medesima cartella come titolo per conseguire il soddisfacimento individuale degli accessori, nonostante l'intervenuta omologazione dell'accordo di composizione della crisi.

La Corte territoriale, pertanto, non poteva arrestarsi all'affermazione secondo cui il ruolo era stato sospeso, perché tale affermazione non esauriva il contenuto della pretesa erariale dedotta in giudizio. Occorreva invece verificare se la sospensione fosse totale o soltanto parziale; se la parte rimasta in esecuzione riguardasse sanzioni e interessi; se tali poste fossero effettivamente estranee all'accordo ovvero fossero ricomprese nella proposta omologata, anche mediante il fondo di accantonamento indicato dal contribuente. Solo all'esito di tale verifica sarebbe stato possibile stabilire se l'Ufficio si fosse limitato a conservare la propria pretesa oppure avesse perseguito, almeno per gli accessori, una riscossione individuale non coordinata con il piano.

La questione, dunque, non poteva essere risolta mediante l'alternativa secca tra validità o invalidità della cartella, ma richiedeva di distinguere la funzione liquidatoria e conservativa dell'atto dalla sua eventuale utilizzazione in senso esecutivo o comunque satisfattivo. È solo sotto quest'ultimo profilo che la pendenza e l'efficacia dell'accordo omologato assumono rilievo impeditivo, non già perché impediscano all'Amministrazione di quantificare il credito, ma perché le precludono di conseguirne il pagamento fuori dalle condizioni approvate, ove si tratti di credito anteriore ricompreso nel perimetro della procedura.

credito tributario. Sanzioni e interessi, ove anteriori alla procedura o comunque considerati nella proposta omologata, non possono essere separati dalla sorte concorsuale della pretesa cui accedono mediante una mera distinta gestione amministrativa delle poste iscritte a ruolo. Il



in cui conferma l'esigenza di non scindere arbitrariamente capitale e accessori nella fase di imputazione e soddisfacimento del credito, ma non

della legge n. 3 del 2012, qualora tali poste siano state ricomprese nella proposta e nel piano omologati. Il giudice del rinvio dovrà pertanto accertare non soltanto se la quota capitale sia stata formalmente sospesa, ma anche se sanzioni e interessi fossero effettivamente inclusi nel piano, anche attraverso il fondo di accantonamento dedotto dal contribuente, e se la loro eventuale riscossione autonoma sia compatibile con l'efficacia vincolante dell'accordo.

La disciplina dell'esecuzione, comune nelle sue linee essenziali all'accordo e al piano, conferma che il debitore deve adempiere secondo le prescrizioni omologate e che i pagamenti o gli atti dispositivi posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Ne risulta rafforzata l'esigenza che ogni componente del credito anteriore, ivi comprese le poste accessorie ove ricomprese nella proposta, sia trattata nel perimetro della procedura, poiché la riscossione separata di una parte della pretesa finirebbe per sottrarla alla regola concorsuale e per incidere sulla destinazione delle risorse già programmata in funzione del soddisfacimento collettivo.

I motivi devono, pertanto, essere accolti nei limiti indicati.

Non perché l'omologazione dell'accordo precludesse in assoluto l'emissione della cartella, ma perché il giudice di appello ha ommesso di accertare se la pretesa relativa a sanzioni e interessi fosse compatibile con il contenuto concreto del piano omologato e con l'efficacia vincolante dell'accordo nei confronti dei creditori anteriori.

Il vizio della sentenza impugnata risiede, dunque, nel mancato accertamento di ciò che fosse effettivamente compreso nel piano e, conseguentemente, nella non verificata legittimità della scissione operata dall'Ufficio tra quota capitale sospesa e accessori mantenuti in esecuzione.



La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame attenendosi al principio che l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato ai sensi della legge n. 3 del 2012, pur non impedendo al creditore anteriore di far accertare o liquidare il proprio credito, vincola il medesimo creditore quanto alle modalità di soddisfacimento previste dal piano e non consente, in pendenza di accordo efficace e non inadempito, iniziative soddisfattive individuali incompatibili con la regolazione concordataria.

In ultima analisi, il ricorso va accolto nei termini or ora esposti. La sentenza d'appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado competente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/07/2026.

[Redacted Signature]

Giulia Iofrida

